

Approvato con deliberazione del Consiglio
dell'Unione n. 21 del 29.04.2021

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DI UNIONE
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO E DELL'ISTRUTTORIA DELLE
PRATICHE**

Premessa:

Con atto 11 marzo 2014 Rep.663 ricevuto dal Segretario Comunale del Comune di Brondello, veniva costituita tra i Comuni di Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Oncino, Ostanta, Paesana, Pagno e Sanfront l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in data 9 gennaio 2014.

Con DGR 18 novembre 2014, n. 1-568, nell'adottare il primo stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, veniva sancita, tra le altre, la istituzione dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso che, conseguentemente, dal gennaio 2015, ha iniziato ad operare concretamente.

In esito a specifiche richieste di adesione all'Unione formulate dai Comuni di Martiniana Po e di Revello venivano adottate le conseguenti modifiche statutarie, con conseguente pubblicazione sul BUR Piemonte n. 34 in data 27 agosto 2015.

Con successivi provvedimenti è stata determinata l'uscita dall'Unione Montana dei Comuni di Revello, Oncino e Crissolo.

Come risulta dal vigente Statuto, i Comuni aderenti hanno attribuito all'Unione Montana dei Comuni del Monviso, tra le altre, le funzioni comunali fondamentali.

Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nei casi non elencati dal comma 1 dell'art.3 della L.R. 1° dicembre 2008, n. 32 e ss.mm.ii., rientra tra le funzioni comunali delegate all'Unione Montana dei Comuni del Monviso ed i relativi procedimenti vengono svolti a livello di Unione, come espressamente consentito dall'art.3, comma 2, L.R. 32/2008.

Con il presente Regolamento viene disciplinata l'unica "Commissione locale per il Paesaggio" operante a livello di Unione, della quale avvalersi per la valutazione delle istanze ex art. 3, comma 2, L.R. 32/2008 e ss.mm.ii.-

Articolo 1. Composizione

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R.32/08, in forma associata tra tutti i Comuni *dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso*;
2. A seguito di apposita convenzione ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche ad altri Comuni facenti parte dell'ambito di integrazione territoriale n. 28 del Piano Territoriale Regionale, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento, assumendo in tal caso l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, la qualifica di Ente Capofila. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione;
3. La Commissione è composta da tre componenti (e due riserve), in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e dal riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

4. I predetti componenti devono aver maturato una significativa esperienza nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 2. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dalla Giunta dell'Unione Montana, previa conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Unione e convenzionati per l'esame dei curricula presentati nei termini di cui al bando pubblico per la presentazione degli stessi che verrà pubblicato all'albo pretorio dell'Unione per la durata di almeno giorni 15. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
2. La durata in carica della Commissione viene fissata in anni cinque (art. 4 comma 5 L.R.32/2008) decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento di nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Con l'operatività della Commissione di cui al presente Regolamento cessano eventuali Commissioni operanti per i Comuni facenti parte dell'Unione. Nel caso, per qualunque causa, venga meno uno o più membri della Commissione, la Giunta dell'Unione Montana, sentita la Conferenza dei Sindaci, provvederà alla relativa surroga. Il membro surrogante resterà in carica fino allo scadere dei cinque anni.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo rimborsi spese come previsti da legge o regolamento.
5. Per fare fronte a eventuali casi di incompatibilità o impossibilità a prendere parte alle sedute della Commissione dei membri, con le stesse modalità di cui sopra, la Giunta dell'Unione nomina due membri di riserva, per garantire sempre la piena operatività della commissione.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio dei vari Comuni facenti parte dell'Unione Montana.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori Comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni,

devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime, per tutti i Comuni facenti parte dell'Unione Montana:
 - a) Parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
 - b) Parere obbligatorio vincolante di cui all'art.49, ultimo comma della L.R.56/77e s. m. ed i..
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e di vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente.
In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine

individuato.

2. La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e comunque in base alle necessità rappresentate dai Comuni facenti parte dell'Unione Montana in presenza o in modalità on-line; parimenti, la sede di riunione potrà essere individuata, di volta in volta, presso uno qualunque dei Comuni, che dovrà mettere a disposizione i relativi locali, senza oneri.
3. La seduta è convocata su impulso del presidente, tramite il responsabile del procedimento. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Della convocazione è data notizia ai Comuni facenti parte dell'Unione Montana e ai Comuni convenzionati.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Alle medesime possono essere ammessi, con funzione consultiva, esperti, consulenti, gli addetti all'istruttoria.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile del Procedimento ovvero da un componente della Commissione scelto dal presidente qualora il Responsabile del Procedimento sia incompatibile e/o assente. Il Responsabile del Procedimento che svolge le funzioni di segretario non ha diritto di voto.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su apposito registro, anche con modalità informatiche.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal/i segretario/i estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti. Esso è custodito in originale presso il Servizio Urbanistica, con possibilità di estrazione di copia anche integrale, oltre che per l'accesso previsto per legge, per il deposito presso i Comuni facenti parte dell'Unione Montana.

Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine di garantire una efficace ed effettiva differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in esame (D.lgs 42/2004-L.R. 32/2008 – nota Regione Piemonte del 21 gennaio 2009 n.51), si conviene che a livello di ciascun Comune si provveda al protocollo e fascicolazione delle pratiche e successivamente se ne disponga la trasmissione integrale al Responsabile del Procedimento che ne cura l'istruttoria e l'intero iter procedurale (ivi compreso la predisposizione della relazione tecnico

illustrativa, la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, l'assistenza e verbalizzazione dei lavori della Commissione, l'acquisizione del parere della Soprintendenza ecc...) e formula una motivata proposta di provvedimento finale che invia al competente Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Unione Montana, e nel caso di comuni associati al Responsabile del Servizio competente dei medesimi, per il rilascio / diniego dell'autorizzazione paesaggistica entro i termini previsti dalla normativa vigente. L'accesso agli atti, compreso quello c.d. ambientale previsto dalla vigente normativa, sarà assicurato e gestito a livello dei singoli Comuni, per gli interventi riguardanti il proprio territorio. Ai fini dell'accesso, ove occorra, copia del verbale o parti di esso, dovrà essere reso disponibile dal Responsabile del procedimento al richiedente, secondo le disposizioni di legge.

2. Nessun onere di spesa aggiuntivo graverà sui vari Comuni facenti parte dell'Unione Montana per le funzioni istruttorie.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art.7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 7° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Spese

Eventuali spese legate al funzionamento della Commissione saranno ripartite tra i Comuni in funzione del numero delle pratiche secondo le modalità di dettaglio definite dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 10. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.